



COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E
LO SVILUPPO DI GEMELLAGGI E RELAZIONI
INTERNAZIONALI CON CITTÀ E TERRITORI

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 30/01/2019

Premessa

Il processo di costruzione dell'Unione europea parte dalla necessità di garantire al continente europeo prima di tutto la pace, un ordine politico e uno sviluppo economico ma anche la costruzione di una "Europa dei popoli".

Il movimento per i gemellaggi nasce subito dopo il 1945 con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo pacifico dell'Europa e all'integrazione fra i Paesi dell'Unione.

Anche l'ONU, a livello mondiale, ha incoraggiato i gemellaggi considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate.

Un gemellaggio è l'unione tra due comunità che cercano di instaurare fra loro legami di amicizia, collaborazione e confronto allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori e di stabilire rapporti duraturi nel tempo.

Il gemellaggio, dunque, è una forma di cooperazione europea e mondiale. Esso rappresenta un impegno a lungo termine tra i partner e una forma di sostegno reciproco. Essendo un accordo a lungo termine è fondamentale garantire che l'accordo sia riesaminato regolarmente per assicurarsi che risponda alle esigenze attuali. I valori fondamentali di un gemellaggio sono l'amicizia, la pace e la cooperazione.

Oggi, il gemellaggio contribuisce a creare un senso di identità europea e mondiale comune e a sviluppare un senso di cittadinanza allargato. Consente la creazione di una rete di legami diffusa e capillare, non limitata all'area europea, sostenendo lo stabilirsi di rapporti solidali anche con paesi esterni all'Unione.

Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere assieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi.

Coinvolgendo direttamente i cittadini, il gemellaggio favorisce il processo di integrazione europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinioni e l'arricchimento reciproco, contribuendo quindi alla definizione dell'identità comune europea.

Il gemellaggio, realtà oggi consolidata in Europa, visto il numero elevato di città tra loro legate grazie ad esso, si concretizza tramite la collaborazione tra le autorità locali e i cittadini e costituisce pertanto una dimostrazione concreta di partecipazione civica attiva, favorendo lo scambio di esperienze per quanto concerne le tematiche di rilevanza europea e offrendo un'occasione unica di conoscenza della vita quotidiana, delle tradizioni e della cultura dei cittadini delle altre nazioni.

ART. 1

OBIETTIVI E STUMENTI

1. Il Comune di Latina con questo Regolamento si propone di riordinare i rapporti di gemellaggio e patti di amicizia già esistenti, nati nel corso degli anni con diverse città di varie parti del mondo e di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione e lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale di natura internazionale, più o meno vincolante. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di favorire l'avvicinamento dei popoli sensibilizzando la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e favorendone una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative con particolare riguardo ai giovani e alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc..

ART. 2

RIFERIMENTO AI DIRITTI FONDAMENTALI

1. Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della città di Latina si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

ART. 3

DEFINIZIONE GENERALE DI RELAZIONE CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1. Il Comune di Latina ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, culturali, economiche, storico-politiche, per la presenza di comunità di origine latinense o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio latinense, presentano elementi di affinità con l'identità storico-antropologica della città di Latina. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo della cultura, dell'economia, della scuola, dell'università e della ricerca, dei servizi sociali e della sanità, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

2. Le relazioni con città e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di

procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

3. Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

- Patto di gemellaggio (Twinning);
- Gemellaggio onorario (Honorary Twinning);
- Patto di solidarietà (Solidarity Agreement);
- Patto di amicizia (Friendship Agreement);
- Accordo di partenariato (Partnership Agreement).

ART. 4

PATTO DI GEMELLAGGIO (TWINNING)

1. Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi. E' finalizzato alla condivisione di rapporti sociali, culturali ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

2. Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Latina per affinità demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza in esse di comunità di origine latinense.

3. Su proposta del Tavolo permanente di coordinamento la Giunta Municipale, con deliberazione motivata, delibera la proposta di gemellaggio da sottoporre al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione del Patto di gemellaggio e definisce le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

4. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131 del 05/06/2003, due mesi prima della firma ufficiale del Patto di Gemellaggio, l'Amministrazione Comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti: a) Delibera del Consiglio Comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi; b) copia del testo del "Giuramento di gemellaggio" da sottoscrivere d'intesa con la città partner; c) il programma delle attività del gemellaggio; d) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione Europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

5. Tale obbligo di trasmissione è previsto dalla stessa L. n. 131/2003, anche per la sigla di protocolli di intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

6. Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, e trascorsi due mesi dall'invio di cui sopra, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

7. Per ogni gemellaggio viene costituito un apposito Comitato di Gemellaggio di cui all'art.13 cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.

8. Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta Municipale dopo venti anni. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo e trascorsi ulteriori venti anni, sarà il Consiglio Comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio o con la trasformazione in Gemellaggio onorario di cui all'art.5.

ART. 5

GEMELLAGGIO ONORARIO (HONORARY TWINNING)

1. Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato entro i termini e le modalità indicati nell'art. 4, di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato un "*Gemellaggio onorario*" tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.

2. Il gemellaggio onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.

ART. 6

PATTO DI SOLIDARIETA' (Solidarity Agreement)

1. Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno, da parte della città di Latina, alla salvaguardia della loro libertà e delle loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

2. Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, su proposta motivata della Giunta a seguito di impulso del Tavolo permanente di coordinamento.

3. Data la sua natura il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

4. Anche per il Patto di solidarietà vale la salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra la città di Latina e la singola realtà territoriale tramite il Gemellaggio onorario.

ART. 7

PATTO DI AMICIZIA (FRIENDSHIP AGREEMENT)

1. Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città e si prefigura in: una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio; una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

2. Nel Patto di amicizia il Comune di Latina, a condizione di reciprocità, si impegna a: favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale; dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini; favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

3. Su proposta del Tavolo permanente di coordinamento la Giunta Municipale con deliberazione motivata approva il Patto di amicizia. Il Patto viene confermato ogni cinque anni con delibera di Giunta che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

ART. 8

ACCORDO DI PARTENARIATO (PARTNERSHIP AGREEMENT)

1. L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

2. I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato con delibera di Giunta su proposta del Tavolo permanente di coordinamento.

3. Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

ART. 9

REPORT SULLO STATO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

1. Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Latina e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali il Sindaco, o l'Assessore alla Città Internazionale e Programmazione Europea, deve riferire al Consiglio comunale almeno due volte nell'ambito della durata ordinaria del mandato comunale (5 anni).

ART.10

PROCEDURA DI CONFERMA E REVOCA

1. Tutte le relazioni formalizzate sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di solidarietà, Patti di amicizia o Accordi di partenariato) non confermati entro 8 mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Latina.

2. I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li istituisce, il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani condotti dalle autorità delle città con cui il Comune di Latina ha stipulato relazioni di carattere internazionale.

ART. 11

STIPULA

1. Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di solidarietà, dei Patti di amicizia e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città interessate.

2. Il Sindaco del Comune di Latina può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono istituiti e trascorsi i termini di cui all'art. 4.

ART. 12

TAVOLO PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE INTERNAZIONALE DEL TERRITORIO DI LATINA

1. Per favorire una attività di pianificazione e programmazione dei rapporti tra città che tenga conto delle priorità geografiche e di programmazione delle iniziative di carattere internazionale e che tenga altresì conto delle attività condotte da enti diversi a livello locale, nonché delle proposte avanzate da cittadini singoli o associati, viene costituito un Tavolo permanente di coordinamento che si propone di rappresentare un luogo inter-istituzionale di raccordo, consultazione, approfondimento e pianificazione a tutto campo per un'azione condivisa e coordinata di promozione del territorio di Latina a livello internazionale, con l'obiettivo di presentare proposte alla Giunta Municipale per l'avvio delle attività necessarie alla formalizzazione delle relazioni sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di solidarietà, Patti di amicizia o Accordi di partenariato).
2. Ne fanno parte il Sindaco, l'Assessore alla città internazionale, l'Assessore al turismo, l'Assessore alle attività produttive, due consiglieri di maggioranza e un consigliere di minoranza.
3. La partecipazione al Tavolo permanente di coordinamento non prevede alcuna indennità, né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Tavolo permanente a carico del Comune di Latina.
4. Il Tavolo permanente di coordinamento può coinvolgere, temporaneamente e a titolo gratuito, altri soggetti con esperienza in ambito internazionale, in base alle progettualità da sviluppare.

ART.13

COMITATO DI GEMELLAGGIO

1. Per ogni gemellaggio viene costituito un apposito Comitato di gemellaggio cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Tavolo permanente per il coordinamento.
2. Il Comitato di gemellaggio sarà composto dall'Assessore alla città internazionale con funzioni di Presidente del Comitato e, su indicazione del Sindaco, da rappresentanti delle varie realtà istituzionali locali e realtà associative per un massimo di 5 persone. Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, funzionari dell'Amministrazione Comunale che si occupano specificatamente di relazioni internazionali per l'Ente. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcuna indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Latina.

3. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative, può provvedere, tramite gli Uffici dell'Amministrazione preposti, alla gestione di fondi a tal scopo destinati dal Comune, dalla Regione, da enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati, e rapportarsi con tutti i soggetti territoriali specificatamente interessati al gemellaggio.

4. In stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di relazioni internazionali (Gabinetto del Sindaco, Servizio politiche giovanili, Servizio città internazionale e politiche europee, Segreterie degli Assessorati per aree di competenza), il Comitato si attiva, inoltre, nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

5. Il Presidente del Comitato, con specifica delega del Sindaco, può, per particolari funzioni di carattere operativo, rappresentare il Comune di Latina in attività che comportino uno più stretto rapporto tra città legate da gemellaggio.

6. Nello svolgimento dei propri lavori, il Comitato di gemellaggio può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, e a carattere temporaneo, dell'apporto di esperti, associazioni di categoria, istituzioni scolastiche e rappresentanti del mondo imprenditoriale, che, per competenza, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.